

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E  
SPORT

Oggetto: L.R. 24/2011 e s.m.i., art. 9, comma 3, DGR n. 439/2012 e DGR n. 399/2024 – Criteri e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni giovanili. Aggiornamento modulistica. Revoca decreto n. 2/IPC del 15/01/2019

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- Di revocare il proprio Decreto n. 2/IPC del 15/01/2019 avente ad oggetto: "L.R. 24/2011, art. 9, comma 3, DGR 439/2012 – Criteri e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni giovanili. Aggiornamento modulistica. Revoca decreto n. 94/IPC del 27/4/2012";
- Di approvare, ai sensi della DGR n. 439 del 2 aprile 2012 e della DGR n. 399 del 18 marzo 2024, la modulistica di cui agli allegati A e B al presente atto e relativo allegato, che formano parte integrante e sostanziale, necessari per l'iscrizione e l'attestazione della permanenza delle Associazioni giovanili nell'Elenco regionale;
- In sede di prima applicazione del nuovo regolamento adottato con DGR n. 399 del 18/03/2024, di aprire i nuovi termini per la presentazione delle domande di prima iscrizione dal 18 aprile 2024 al 18 maggio 2024;
- Di attestare che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;
- Di stabilire che Responsabile Unico del Progetto (RUP), limitatamente al presente Decreto di riapertura dei termini, è la dott.ssa Immacolata De Simone, dirigente del Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport, vista l'assenza della dott.ssa Luisa Paradisi, fermo restando la titolarità di quest'ultima di RUP di tutto il procedimento;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito regionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi della D.G.R. n. 573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente  
(*Immacolata De Simone*)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

L.R. 5 dicembre 2011 e s.m.i., n. 24 – “Norme in materia di politiche giovanili”;

DGR n. 439 del 2 aprile 2012 concernente “L.R. 24/2011 – Norme in materia di politiche giovanili – art. 9, comma 3 – Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili – Approvazione criteri e modalità di iscrizione nell’elenco”;

DGR n. 399 del 18 marzo 2024 concernente “L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili” e s.m.i. Art. 9, comma 3 Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili. Sostituzione dell’Allegato A alla DGR n. 439/2012 “Criteri e modalità di costituzione e di iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili”;

Decreto n. 2/IPC del 15/01/2019 concernente: “L.R. 24/2011, art. 9, comma 3, DGR. 439/2012 – Criteri e modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle Associazioni giovanili. Aggiornamento modulistica. Revoca decreto n. 94/IPC del 27/4/2012”.

### Motivazione

La Legge Regionale n. 24 del 5/12/2011 in materia di politiche giovanili, all’art. 9, co.3, istituisce l’elenco regionale delle associazioni giovanili, al quale, secondo le previsioni normative, sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Tale elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Con DGR n. 439 del 2/04/2012 e con i successivi decreti dirigenziali n. 94/IPC del 27/04/2012 e n. 2/IPC del 15/01/2019 si è proceduto rispettivamente alla definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione nell’elenco e all’approvazione della modulistica necessaria per presentare l’istanza di adesione e per attestare la permanenza dei requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione, ai fini dell’aggiornamento annuale dell’elenco stesso.

Ai sensi della legge, si definivano organizzazioni giovanili quelle composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni. Pertanto con DGR n. 439/2012 si stabiliva che per associazioni giovanili si intendessero quelle organizzazioni in possesso del requisito della prevalenza di 2/3 (66%) di giovani fra i 16 e i 35 anni che avessero, tra i propri scopi statutari, in via prioritaria, lo svolgimento di attività ed iniziative a favore dei giovani e/o il coinvolgimento prevalente di giovani.

Gli interventi regionali messi in atto in oltre dieci anni di operatività dell’elenco regionale delle associazioni giovanili, come da previsione normativa, hanno reso protagonisti i giovani a partire dai 16 anni. Tuttavia, in risposta al bisogno crescente di un maggiore coinvolgimento della popolazione adolescente, la legge regionale n. 25 del 28/12/2023 è intervenuta a modifica della precedente legge regionale n. 24/2011, approvando un abbassamento dei limiti di età nella definizione della condizione giovanile. L’art. 12, comma 1 stabilisce infatti che la parola “sedici”



è sostituita dalla seguente “quattordici”.

Ciò premesso, con DGR n. 399 del 18/03/2024 si è provveduto ad adeguare, da un lato, la definizione di associazione giovanile nell’ambito di interesse della legge regionale n. 24/2011 e, dall’altro, ad aggiornare i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili così come definite.

Nello specifico, l’allegato “A” alla suddetta delibera, rispetto all’allegato A alla precedente DGR n. 439/2012, recepisce le seguenti integrazioni e modifiche:

- all’articolo 3 (Definizioni) e all’art. 4 (Associazioni giovanili ammissibili all’iscrizione nell’elenco) il numero “16” è sostituito dal numero “14”;
- all’articolo 6 (Modalità per l’iscrizione) è stato modificato parzialmente il comma 3 eliminando l’individuazione di una commissione interna per la verifica dei requisiti delle domande di iscrizione;
- all’articolo 7 (Aggiornamento annuale dell’elenco), 3° comma, è stata aggiunta la seguente frase “e sul sito istituzionale della Regione Marche [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)”.

Ai sensi dell’art. 6, allegato A alla DGR sopra citata, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, le associazioni giovanili devono presentare alla struttura regionale, competente alla sua tenuta, la domanda di iscrizione su apposita modulistica regionale, unitamente a specifica documentazione. Inoltre, ai sensi del successivo art. 7, entro il 31 ottobre di ogni anno, le associazioni già iscritte devono presentare autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione.

Le domande di prima iscrizione nell’elenco devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Fatte salve le istanze pervenute entro il 10 febbraio 2024, in sede di prima applicazione del nuovo regolamento come adeguato alla L.R. n.25/2023, si è ritenuto opportuno prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale per l’iscrizione nell’elenco, al fine di consentire alle associazioni giovanili in possesso dei requisiti attualmente vigenti di provvedere in merito. Si propone dunque di aprire i nuovi termini dal 18 aprile 2024 al 18 maggio 2024.

Nelle more di attivare la digitalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi per la trasmissione delle istanze, per le motivazioni sovra esposte ed in considerazione delle intervenute novità normative, si rende ora necessario revocare il proprio precedente atto n. 2/IPC del 15/01/2019 ed adottare una nuova modulistica per l’iscrizione (allegato A) e la permanenza dei requisiti per l’iscrizione (allegato B) nell’Elenco delle Associazioni giovanili.

Di stabilire che Responsabile Unico del Progetto (RUP), limitatamente al presente Decreto di riapertura dei termini è la dott.ssa Immacolata De Simone, dirigente del Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport, vista l’assenza della dott.ssa Luisa Paradisi, fermo restando la titolarità di quest’ultima di RUP di tutto il procedimento.

### **Esito dell’istruttoria**

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto: “L.R. 24/2011 e s.m.i., art. 9, comma 3, DGR n. 439/2012 e DGR n. 399/2024 – Criteri e modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle Associazioni giovanili. Aggiornamento modulistica.



Revoca decreto n. 2/IPC del 15/01/2019.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Gli allegati A e B e la relativa modulistica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il responsabile del procedimento  
*(Immacolata De Simone)*

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

Allegato A – Istanza di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni giovanili  
Allegato B – Autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti per l'iscrizione  
Allegato 1 – Dichiarazione elenco soci

